COMUNE DI PESCAGLIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 27/05/2022

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022 E SCADENZE DI VERSAMENTO

L'anno duemilaventidue addì *ventisette* del mese di maggio alle ore 18.15 si è riunito il Consiglio Comunale presso i locali del Teatrino di Trebbio (Loc. Trebbio, 5 Convalle) ai sensi dell'art. 16, c. 8 dello Statuto Comunale e dell'art. 4, c. 3 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

	PRESENTI	ASSENTI
Bonfanti Andrea	X	
Bernardini Gaia		X
Bianchi Valerio	X	
Demuru Paoletta		X
Fulvetti Gabriele	X	
La Spina Vito	X	
Ricciardi Sandro	X	
Signorini Duccio Niccolò		X
Simi Claudio	X	
Tosi Pietro	X	
Bocchino Gianluca	X	
Pizzi Simone		X
Santini Mauro	X	

PRESENTI N. 9 ASSENTI N. 4

E' presente l'Assessore esterno Gambini Beatrice,

Partecipa il Segretario Comunale *Dr. Marco Petri*,

Vengono nominati scrutatori i Signori: *Fulvetti, La Spina e Tosi*,

La seduta è PUBBLICA,

COMUNE DI PESCAGLIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "*TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2022 E SCADENZE DI VERSAMENTO*";

ESAMINATA tale proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione in quanto rispondente a pubblico interesse;

VISTO il parere di ***regolarità tecnica e contabile*** ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.8.2000, n. 267 chiesto al responsabile del servizio e dallo stesso reso in data ***25/05/2022*** esprimendo "parere favorevole" firmato digitalmente;

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del Comune di Pescaglia, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.

ACQUISITO il parere favorevole assunto al protocollo in data 25.05.2022 al n. 3949 del Revisore dei Conti e conservato in atti;

VISTO il D.Lvo 18.8.2000, n. 267.

Con votazione resa per alzata di mano dal seguente esito:
presenti nr. 9, votanti nr. 9 e voti favorevoli n. 9

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, di seguito riportata quale parte integrante e sostanziale:

Successivamente, considerata l'urgenza, con votazione unanime per alzata di mano dei 9 consiglieri presenti, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile

PROPOSTA:

COMUNE DI PESCAGLIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, ha previsto, a decorrere dal 1' gennaio 2014, l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta da tre distinti prelievi:
    - l' imposta municipale propria (IMU) - componente patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
    - il tributo sui servizi indivisibili (TASI) – componente servizi, a carico sia del possessore che dell' utilizzatore dell' immobile, per servizi indivisibili comunali;
    - la tassa sui rifiuti (TARI) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell' utilizzatore;

- successivamente la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), all' articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, ha disposto l' abrogazione della IUC disciplinata dell' articolo 1, comma 639 e ss. della Legge 27 dicembre 2013, n.147, lasciando salve le previsioni in materia di tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 ha individuato, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

- i commi da 641 a 660 e da 662 a 668 dell' art. 1 della Legge n. 147/2013, ancora vigenti, disciplinano pertanto, la TARI;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/09/2020 e s.m.i.;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all' articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Considerato che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all' articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Richiamato il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità*

competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga",* sancito dall' art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through"* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Evidenziato che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative, descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell' articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *nel rispetto del principio << chi inquina paga>>, sancito dall' art. 14 della sopra richiamata Direttiva Europea,* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto che:
- in adesione al metodo alternativo suddetto, il sopra richiamato comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l' anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";*
- nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio integrato rifiuti e validato dall' E.T.C.;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « *chi inquina paga* »;

Viste le deliberazioni ARERA di seguito riportate:
- deliberazione n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, successivamente integrata con le delibere n. 238/2020/R/rif e n. 493/2020/R/rif, quest' ultima contenente disposizioni che hanno trovato attuazione a partire dal PEF 2021;
- deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 con la quale è stato approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Rilevato che, le indicazioni riportate nelle suddette deliberazioni confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
- suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all' utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

Vista la propria deliberazione n. 18 adottata in data odierna, con la quale è stato preso atto del Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2022-2025, calcolato in funzione dei dati forniti dal Gestore del Servizio Raccolta e Smaltimento rifiuti Reti Ambiente S.p.A. e dal Comune di Pescaglia, come "validato", in applicazione della deliberazione dell' Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, dall' ATO Toscana Costa con determina del Direttore Generale n. 046 (registro generale) del 11.05.2022, il quale espone un costo complessivo, per l' anno 2022, di 670.745,00;

Preso atto che, ai sensi del comma 7.8 dell'art. 7 della sopra richiamata Deliberazione n. 363/2021, l'importo sopra determinato costituisce, fino all' approvazione da parte dell' Autorità, il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti che verrà svolto dal Comune per l' anno 2022 e che il suddetto totale, è così composto:
- totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile euro 431.485,00;
- totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso euro 239.260,00;

Dato atto che i costi tra le utenze domestiche e non domestiche, per l'anno 2022, da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza sono quantificati nella misura del 70% per le utenze domestiche e del 30% per le utenze produttive (non domestiche);

Dato atto, inoltre, che, ai sensi dell' art.1, comma 666, della Legge 147/2013, sull'importo del tributo TARI, sarà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all' art.19 del D.Lgs. 504/1992 nella misura del 5%, come stabilito per legge, non avendo la Provincia di Lucca deliberato una diversa aliquota;

Ritenuto, pertanto, di procedere con l'approvazione dei coefficienti di produttività Ka, Kb, Kc e Kd e delle nuove tariffe TARI per l' anno 2022, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamati gli articoli da 23 a 30 del regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/09/2020 e s.m.i., in merito alle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni;

Ritenuto di adottare, nell'ambito del quadro complessivo di interventi a sostegno del sistema economico locale, agevolazioni TARI per le utenze domestiche secondo le modalità previste da

apposito Bando che verrà adottato successivamente su parametri oggettivamente riscontrabili di situazione di indigenza o sopravvenuta difficoltà;

Dato atto che l'onere derivante dalle suddette riduzioni/esenzioni trova copertura nel bilancio di previsione 2022 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio;

Dato atto che nell' esercizio 2021 è stato disposto, ai sensi dell' art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, un trasferimento statale, a titolo di ristoro di spesa, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione Tari a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell' esercizio delle rispettive attività, al fine di attenuare l' impatto finanziario generato dall' emergenza epidemiologica Covid e che tali risorse risultano ad oggi ancora disponibili per euro 6.429,29;

Visto l' art. 13 del D.L. 27 gennaio 2022, convertito nella legge 28 marzo 2022, n. 25, il quale stabilisce che le risorse assegnate per l' emergenza Covid, a titolo di ristoro specifico di spesa possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonchè gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, con cui è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Ritenuto pertanto che, nonostante la cessazione dello stato d'emergenza (31.03.2022), persistano comunque esigenze volte a prevedere misure agevolative a sostegno delle utenze non domestiche, da approvarsi con successivo apposito avviso pubblico con modalità analoghe a quelle già adottate nell'esercizio 2021;

Dato atto che la misura agevolativa suddetta trova copertura, per l'importo complessivo di euro 6.429,29, in specifico capitolo di spesa del Bilancio 2022;

Dato Atto che nell' ipotesi in cui le risorse a disposizione risultassero insufficienti a coprire interamente le agevolazioni che verranno richieste da parte delle utenze non domestiche, la riduzione da accordare verrà riproporzionata in base alle richieste presentate e al fondo a disposizione;

Rilevato che, per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Dato atto che, stante la modifica operata dall' art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all' art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1 dicembre devono essere effettuati sulla base delle aliquote applicabili per l'anno precedente;

Visto l'art.1, comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), ove si dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- l' art, 3, comma 5-sexiesdecies del D.L. 30 dicembre 2021, convertito nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, (c.d. Milleproroghe) che ha prorogato al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 31 marzo 2022 ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021;
- l'art. 3, comma 5-quinquies del suddetto Decreto Legge che ha stabilito che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Dato atto che l' art. 43, comma 11 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, ha previsto il collegamento del termine per l' approvazione degli atti legati al prelievo sui rifiuti (PEF, tariffe e regolamenti) – fissato dal suddetto "D.L. milleproroghe" al 30 aprile di ciascun anno – a quello del bilancio di previsione degli enti locali, se quest'ultimo risulti prorogato ad una data successiva al 30 aprile e che pertanto per l' esercizio 2022 il termine ultimo per l' approvazione delle tariffe TARI è quello del 31 maggio 2022;

Atteso che, ai sensi dell' articolo 1 comma 767, della legge 160/2019, la delibera delle aliquote ha efficacia per l'anno di riferimento purché sia pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022 nell' apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Ritenuto di modificare per l'anno 2022 la scadenza delle 3 rate previste dall'art. 36 del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 38/2021 e s.m.i.;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore 1, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Accertato che sulla presente proposta è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, parere n. 8 del 24/05/2022 (prot. 3949 del 25/05/2022);

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente statuto comunale;

D E L I B E R A

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di prendere atto delle risultanze del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2022, i cui costi complessivi ammontano ad euro 670.745,00 suddivisi in euro 431.485,00 di parte variabile e euro 239.260,00 di parte fissa, così come validati ed approvati dall'Ente di Governo dell' ambito (ATO Toscana Costa) con determinazione del Direttore Generale n. 046 (registro generale) del 11.05.2021, e di cui il Consiglio Comunale ha preso atto con precedente deliberazione n. 18 adottata in data odierna;

3. Di approvare, per tutto quanto esposto in premessa, per l'anno 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, i coefficienti di calcolo e le misure tariffarie di applicazione delle Tari dettagliatamente esposti all'Allegato "A" alla presente deliberazione;

4. Di prendere atto che sull'importo della Tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, di cui al comma 666 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, in base all'aliquota deliberata dalla Provincia di Lucca;

5. Di dare atto che con successiva deliberazione della Giunta Comunale, nel quadro complessivo di interventi a sostegno del sistema economico locale, saranno individuate agevolazioni TARI per le utenze domestiche e non domestiche come in premessa specificate;

6. Di fissare per l'anno 2022, in deroga a quanto disposto dal Regolamento per l'applicazione della TARI, le date di scadenza delle rate del tributo nei seguenti giorni:
   - 1° rata: 30 luglio 2022
   - 2° rata: 30 settembre 2022
   - 3° rata: 02 dicembre 2022

7. Di dare atto che è consentito il pagamento in un'unica soluzione alla scadenza del 30/07/2022;

8. Di trasmettere la presente deliberazione, ai fini della sua efficacia, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione sul proprio sito entro il 28 ottobre 2022, attraverso l'inserimento della delibera e dei suoi allegati, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022 nell' apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.

COMUNE DI PESCAGLIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	IL SEGRETARIO COMUNALE
Ricciardi Sandro	**Dr. Petri Marco**

==========

Certificasi che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

IL RESPONSABILE SETTORE 1
Stefano Bei

==========

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n. 82/2005.